

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sentenza n. 283 del 01.2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI

MANTOVA

ha emesso la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ha impugnato l'avviso di pagamento e di irrogazione di sanzione per euro 9.008,75 ed un avviso bonario di pagamento di euro 7.500,00, a titolo di contributo unificato per il processo tributario 573/13 (relativo a più ricorsi riuniti), emessi entrambi dal Direttore della Segreteria della CTP di MN.

La questione posta dal ricorrente è se la misura del contributo vada determinata prendendo in considerazione il valore di ciascun ricorso (*rectius* dei singoli atti impugnati), ovvero quello cumulativo del valore globale dei ricorsi destinati ad essere riuniti in un unico processo, come appunto sostiene il G..

In particolare, il ricorrente ritiene che il primo orientamento, seguito dalla Direttiva n. 2/DGT del 14 febbraio 2012 del MEF (ndr Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 del MEF), sia illegittimo ed invoca, a sostegno della sua tesi, la giurisprudenza della Cassazione sul criterio di determinare la competenza fondato sul cumulo delle domande, nonché una pronuncia di merito, che ha interpretato la normativa nel senso indicato dal ricorrente (Ctp di Campobasso, 19 luglio 2013, n. 120/1/13).

Il G. chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con la vittoria di spese, previa sospensione del provvedimento di irrogazione della sanzione.

La Direzione della Commissione tributaria di Mantova si è costituita e ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso contro l'invito bonario al pagamento della somma di euro 7.500,00, trattandosi di atto che non rientra tra quelli impugnabili ex art. 19 d.P.R. 546/92.

Per quanto attiene all'atto che ha irrogato la sanzione, l'Ufficio ha evidenziato che il principio del cumulo del valore complessivo delle domande previsto dall'art. 10 c.p.c. non è applicabile al processo tributario, che è retto da regole proprie e, in particolare, dal criterio che lega l'entità del contributo unificato al singolo atto impugnato. Erroneo sarebbe dunque il riferimento agli artt. 9 e 13 del d.P.R. 115/2002.

Infine, l'interpretazione seguita dalla Direzione è stata recentemente affermata a chiare lettere dal legislatore, modificando l'art. 14 del T.U. sulle spese di giustizia

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sentenza n. 283 del 01.2014 e stabilendo che il valore della lite, al fine della determinazione del contributo unificato, va riferito singolarmente a ciascun atto impugnato.

In conclusione, l'Ufficio ha chiesto, oltre alla declaratoria di inammissibilità, di cui si è detto, il rigetto del ricorso contro l'atto di irrogazione della sanzione e la condanna del G. al pagamento delle spese.

All'udienza del 24 aprile 2014 è stata respinta la richiesta di sospensione dell'atto di applicazione delle sanzioni, non ricorrendone le condizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, l'impugnazione dell'avviso bonario non appare inammissibile, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che ormai tende a considerare non tassativo l'elenco contenuto nell'art. 19 del d.P.R. 546/92, ammettendo l'impugnazione di atti che comunque esprimono una compiuta e definita pretesa tributaria, come appunto, gli avvisi bonari (cfr., per tutte, Cass., Sez. V, 11 maggio 2012 n. 7344; id. 16 maggio 2012 n. 7687).

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1, comma 598, ha modificato l'art. 14 comma 3 bis del T.U. spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), nei seguenti termini: "nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Alla luce della nuova formulazione della norma, oggi la tesi del ricorrente non può più essere sostenuta e quindi, al fine della determinazione del contributo, è errato sommare l'importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti, anche se il processo è unico.

Si tratta quindi di stabilire se la modifica intervenuta sia di natura innovativa, ovvero costituisca una mera specificazione di una disciplina già vigente, che è stata resa semplicemente più leggibile all'interprete, anche al fine di evitare il proliferare di un ulteriore contenzioso fiscale sul contenzioso principale.

Nel primo caso, in assenza di un'espressa previsione che qualifichi la modifica come vera e propria norma interpretativa, il nuovo testo dell'art. 14 non potrebbe essere applicato retroattivamente a vicende di rilievo tributario del passato, ai sensi degli artt. 1, commi 2 e 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 272.

L'esame sinottico della normativa, induce a ritenere che la regola, seguita dalla direttiva 14/12/2012, n.2/DGT del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui il contributo va determinato separatamente per ciascun atto impugnato, era già operante prima della recente modifica dell'art. 14.

In primo luogo, appare erroneo il richiamo all'art. 10 c.p.c., ossia al principio del cumulo delle domande, poiché si tratta di una norma destinata a regolare uno dei criteri per la determinazione della competenza del giudice civile, che non ha nulla a che vedere con il funzionamento della giurisdizione tributaria.

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sentenza n. 283 del 01/2014

Il complesso delle disposizioni pertinenti al caso in esame è piuttosto quello contenuto nel d.P.R. 115/2002, che prevede una disciplina articolata nell'art. 13, differenziando gli importi del contributo da corrispondere nell'ambito del giudizio civile (comma 1, in cui si parla di "processi") da quelli che debbono essere quantificati nel giudizio tributario (comma 6-quater, in cui si parla di "ricorsi principale ed incidentale in altri termini, lo stesso T.U. sulle spese di giustizia lega implicitamente il contributo al ricorso e non al complesso dei tributi, ovvero all'oggetto del processo destinato ad essere definito con un'unica sentenza.

Inoltre, un ulteriore riferimento all' "atto impugnato" è contenuto nell'art. 12 comma 5 del d.P.R. 546/92, richiamato dall'art. 14 comma 3bis del T.U. spese di giustizia, nel testo vigente all'epoca in cui è sorta l'obbligazione tributaria in discussione.

Anche i parametri costituzionali in gioco inducono a preferire questa soluzione interpretativa.

In primo luogo, l'interpretazione seguita dall'Ufficio è l'unica che assicura reale parità di trattamento, al di là di qualsivoglia evenienza legata alla condotta dell'Amministrazione o dell'interessato, poiché l'importo da pagare è determinato appunto dal singolo atto impugnato e non dalla circostanza, eventuale e non sempre controllabile da parte del contribuente, che più ricorsi siano trattati separatamente, ovvero congiuntamente nell'ambito di un unico processo, dopo essere stati riuniti.

Inoltre, il principio dell'autonoma determinazione del contributo per ciascun atto impugnato è quello più coerente con il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., che va riferito al singolo periodo di imposta, e non già, tout court, all'importo complessivo concretamente in discussione in un processo relativo a più impugnazioni riunite contro una serie di avvisi di accertamento.

Del resto, anche lo stesso l'atto di imposizione in materia di imposte sui redditi o periodiche deve essere unico per ciascun periodo di imposta (art. 38 d.P.R. 600/73).

Infine, il ricorso costituisce anche il criterio per la determinazione del compenso variabile che spetta ai giudici delle commissioni tributarie, i quali vengono retribuiti, non in base ai provvedimenti adottati od alle sentenze pronunciate, ma "per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi" l'art. 13 comma 2 d.P.R. 31 dicembre 1992 n. 545).

Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso del G. risulta infondato e deve essere rigettato.

L'assoluta novità della questione e la presenza di decisioni di merito contrastanti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sentenza n. 283 del 01.2014
Respinge il ricorso.

Spese compensate.

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con
l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*